



**Determinazione n. 193 del 26/10/2018: Affidamento servizio di patrocinio legale Avvocato Luca Lentini dello Studio Legale Lentini Placidi & Partners e assunzione impegno di spesa**

-----Il Direttore Amministrativo-----

- VISTA la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 *“Ordinamento della Professione di Psicologo”*, in particolare, l’art. 12 comma II lett. d), ai sensi del quale il Consiglio *“cura l’osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione”*;
- Visto l’art. 28 comma VI lett. h) della medesima Legge, in base al quale il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi *“determina i contributi annuali da corrispondere dagli iscritti nell’Albo [...] I contributi e le tasse debbono essere contenuti nei limiti necessari per coprire le spese per una regolare gestione dell’Ordine”*;
- VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio, in particolare, l’art. 6 comma I lett. q), in base al quale spetta al Consiglio Regionale *“resistere in contraddittorio nei ricorsi [...] e promuovere eventuali azioni giudiziali, fatta salva una diversa valutazione di opportunità”*;
- VISTA la deliberazione del 21 settembre 2018 con la quale il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi ha fissato il range del contributo annuale da corrispondere per l’anno 2019 tra euro 150,00 ed euro 180,00;
- PRESO atto che nella medesima delibera il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi ha stabilito in € 28,00 (ventotto/00 euro) per ciascuno iscritto nell’Albo alla data del 31 dicembre 2018, il contributo annuale che ciascun Ordine territoriale con numero di iscritti superiore a 5.000 deve versare al Consiglio Nazionale, per l’anno 2019;
- RILEVATO altresì che, nella citata delibera, il CNOP precisa che detta quota di ristorno debba essere versata dagli Ordini territoriali *“anche per i morosi, i sospesi o i cancellati alla data del 31/12/2018, in quanto il recupero delle morosità è un onere dell’Ente Territoriale, la cui alea non può essere posta a carico dei bilanci del Consiglio Nazionale, pena il mancato funzionamento dello stesso”*;
- PRESO atto che né la Legge n. 56/89, né alcuna altra fonte di carattere legislativo o regolamentare stabilisce un rapporto debito-credito diretto fra Consiglio Nazionale e Ordini territoriali, non sussistendo alcuna obbligazione pecuniaria diretta di questi ultimi nei confronti del CNOP per quanto attiene al versamento del suddetto contributo;
- RILEVATO, altresì, che l’art. 12 della Legge 56/89 attribuisce ai Consigli territoriali, per quanto concerne la quota del CNOP, un ruolo assimilabile al soggetto meramente riscossore della quota-tributo, senza impegnare gli stessi in via diretta nei confronti del CNOP in caso di morosità o insolvenza da parte dei soggetti obbligati al versamento della quote annuali;



- VISTA la delibera n. 515 del 22.10.2018 con cui il Consiglio ha stabilito di impugnare la delibera del Consiglio Nazionale avente ad oggetto la determinazione dei contributi da versare dagli iscritti all'Albo per l'anno 2019, nelle opportune sedi giurisdizionali;
  - RITENUTO opportuno, pertanto, impugnare la suddetta delibera del Consiglio Nazionale nelle opportune sedi giurisdizionali per farne valere i molteplici profili di illegittimità, irragionevolezza ed arbitrarietà;
  - PRESO atto che detta delibera ha fissato il costo massimo complessivo del suddetto servizio di patrocinio legale in € 8.500,00 (ottomilacinquecento/00 euro) oltre I.V.A., contributi previdenziali e contributo unificato;
  - VISTA la delibera n. 740 del 18 dicembre 2017, dal titolo "Pianificazione esigenze dell'Ente circa attivazione servizi, forniture e attivazione consulenze", con la quale si esplicitano i servizi necessari per l'esercizio finanziario 2018, tra cui i servizi di patrocinio legale, delineandone i criteri generali;
  - VISTO il Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, approvato con delibera n. 104 del 28/02/2011 e s.m.i.;
  - VISTO in particolare l'art. 2 del citato Regolamento rubricato "Deliberazione del Consiglio e Responsabile del Procedimento", secondo cui "*Il Direttore Amministrativo è il Responsabile Unico del Procedimento...*";
  - VISTO, altresì, l'art. 11, III comma, secondo cui "*Il Consiglio dell'Ordine può...predisporre, generalmente all'inizio dell'anno finanziario, una delibera di carattere generale e programmatico nella quale siano determinate le esigenze della Stazione appaltante in ordine ai beni e servizi da acquisire nel corso dell'anno, indicando i criteri di natura qualitativa, quantitativa ed i costi massimi, inerenti a ciascun contratto d'appalto.*";
- VISTO l'art. 25, comma 1 del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità, approvato con delibera n. 82 del 22/03/2005 e s.m.i., il quale prevede che "*Gli impegni sono assunti dal Direttore nell'ambito delle dotazioni di bilancio...*";
- CONSIDERATA la necessità di procedere all'affidamento del servizio di patrocinio legale per il giudizio in oggetto;
  - RILEVATE le competenze professionali acquisite dallo Studio Legale Lentini Placidi & Partners;
  - VISTO il curriculum vitae dell'avvocato Luca Lentini;



- RILEVATA, altresì, la comprovata esperienza professionale maturata dall'avvocato Luca Lentini dello Studio Legale Lentini Placidi & Partners nell'ambito delle attività giudiziali e stragiudiziali inerenti i vizi delle delibere degli Ordini professionali;
- RITENUTO OPPORTUNO definire il costo complessivo del suddetto servizio di patrocinio legale in € 8.500 (ottomilacinquecento/00 euro) oltre I.V.A., contributi previdenziali e contributo unificato;

-----determina-----

- di affidare allo Studio Legale Lentini Placidi & Partners, nella persona dell'avvocato Luca Lentini l'incarico di agire in sede giudiziale, avverso la delibera del CNOP e di ogni altro atto ad essa presupposto, connesso o consequenziale, avente ad oggetto la determinazione dei contributi che gli Ordini territoriali sono tenuti a versare da parte degli iscritti all'Albo per l'anno 2019;
- di assumere il relativo impegno di spesa pari a € 8.500,00 (ottomilacinquecento/00 euro) oltre I.V.A., contributi previdenziali e spese vive che trova imputazione nell'U.P.B. 1.1.3. (Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi), capitolo 1.1.3.025. (Spese per liti ed arbitrati) del bilancio dell'esercizio finanziario in corso.

L'onorario per le prestazioni suddette, oltre al rimborso delle spese giustificate, sarà liquidato tenuto conto della natura e del valore della controversia, con speciale riguardo all'attività svolta dall'avvocato davanti al giudice, come espressamente disposto dal decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014 e da futuri ed eventuali provvedimenti in materia di tariffe forensi.

Roma, 26 ottobre 2018

Il Direttore Amministrativo

Dott. Claudio Zagari